



Consiglio Regionale della Toscana



– IX legislatura –



Proposta di Legge Regionale:

ISTITUZIONE DEL COMUNE DI “VAL DI BIENZIO” MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI CANTAGALLO, VAIANO E VERNIO

di iniziativa dei consiglieri regionali:

Antonio Gambetta Vianna
Gian Luca Lazzeri

Proposta di legge regionale per l'istituzione del Comune di "Val di Bisenzio" mediante fusione dei Comuni di Cantagallo, Vaiano e Vernio (PO)

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visti gli articoli 117 e 133 della Costituzione;

Visti gli articoli 74 e 77, comma 2, dello Statuto regionale;

Visto l'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visti gli articoli 58 e 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);

Visto l'articolo 62 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Visti gli atti approvati nei consigli comunali dei Comuni di Cantagallo e Vaiano.

Considerato quanto segue:

1. Il progetto per il Comune unico fra i Comuni di Cantagallo, Vaiano e Vernio si pone nella prospettiva di un miglioramento continuo dei servizi erogati e della promozione di forme avanzate di collaborazione tra i territori;
2. Il processo di fusione dei Comuni di Cantagallo, Vaiano e Vernio è un obiettivo che può produrre significativi benefici in termini di razionalizzazione dei costi e miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese.
3. L'omogeneità socio-economica di partenza dei Comuni di Cantagallo, Vaiano e Vernio è la base sulla quale va ad innestarsi l'idea della fusione di questi tre Comuni, due montani, mentre Vaiano parzialmente montano: popolazioni omogenee hanno esigenze omogenee, e su di queste una struttura amministrativa che sia unitaria ed esclusiva può intervenire in modo più proficuo, modulando le proprie risposte in funzione delle domande e dei bisogni collettivamente espressi, sempre nel rispetto delle singole peculiarità.
4. L'intento è anche quello di rafforzare decisamente i risultati della gestione associata procedendo ad una riduzione degli enti locali della Val di Bisenzio, con conseguente risparmio e maggiore efficienza dei servizi offerti.
5. Al fine di pervenire nel 2014 alle elezioni degli organi del nuovo comune di Val di Bisenzio è prevista l'istituzione dello stesso a far data dal 1° gennaio 2014.
6. Si disciplina la successione del nuovo Comune nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi e passivi dei Comuni estinti e si dispone il trasferimento del personale al nuovo Comune.

7. Per garantire la gestione dell'ente e la continuità amministrativa si prevede che fino alle elezioni amministrative il nuovo Comune sia gestito da un commissario e sono individuati in via transitoria la sede provvisoria, il revisore contabile, la vigenza degli atti in vigore prima dell'istituzione del Comune di Val di Bisenzio e si prevede che fino all'approvazione dello statuto da parte degli organi del nuovo ente si applicano, per quanto compatibili, lo statuto e il regolamento di funzionamento dell'estinto Comune di Vaiano, il più popoloso dei due.

Approva la presente legge

Articolo 1 - Istituzione del Comune di Val di Bisenzio

1. È istituito, dalla data del 1.1.2014, il Comune di "Val di Bisenzio" mediante fusione dei Comuni di Cantagallo, Vaiano e Vernio, in provincia di Prato.
2. Alla data del comma 1, i Comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.
3. Alla data del comma 1, gli organi di revisione contabile dei comuni decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di "Val di Bisenzio" le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Vaiano alla data dell'estinzione, in quanto Vaiano è il Comune più popoloso.

Articolo 2 - Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

1. Il comune di "Val di Bisenzio" subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.
2. Il personale dei Comuni oggetto della fusione è trasferito al comune di "Val di Bisenzio".
3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.

Articolo 3 - Commissario

1. Fino all'insediamento dei nuovi organi del comune di "Val di Bisenzio" a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del Comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione.

Articolo 4 - Organizzazione amministrativa provvisoria

1. Entro il 31.12.2013, i sindaci dei Comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di "Val di Bisenzio" e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.
2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1 o in assenza, decide il commissario.
3. Se non diversamente disposto dall'intesa di cui al comma 1, la sede provvisoria del Comune di "Val di Bisenzio" è situata presso la sede dell'estinto Comune di Vaiano.
4. Le disposizioni dell'intesa di cui al comma 1 e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo restano in vigore fino all'approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di "Val di Bisenzio".

Articolo 5 - Vigenza degli atti

1. Tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei Comuni oggetto della fusione vigenti alla data del 1.1.2014 restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei Comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di "Val di Bisenzio".

Articolo 6 - Statuto e regolamento di funzionamento del Consiglio comunale

1. Gli organi del Comune di "Val di Bisenzio", entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.
2. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale del Comune di "Val di Bisenzio" si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto comune di Vaiano, vigenti alla data del 31.12.2013

Articolo 7 - Partecipazione e decentramento dei servizi

1. Lo statuto del Comune di "Val di Bisenzio" prevede che alle comunità dei Comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

Articolo 8 - Municipi

1. Lo statuto del Comune di "Val di Bisenzio" può prevedere, ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'istituzione di municipi nell'ambito territoriale dei Comuni di Cantagallo e Vernio, quali organismi privi di personalità giuridica, con lo scopo di

preservare e valorizzare l'identità storica delle comunità locali, di realizzare il decentramento, di gestire le funzioni ad esso delegate dal Comune.

2. Il funzionamento dei municipi è regolato dallo statuto del Comune di "Val di Bisenzio"


Articolo 9 - Contributi statali e regionali

1. Il Comune di "Val di Bisenzio" è titolare dei contributi previsti per i Comuni istituiti per fusione di Comuni preesistenti dalla normativa statale.
2. Al Comune di "Val di Bisenzio" è concesso un contributo nella misura e per il periodo stabiliti dall'articolo 64, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

Articolo 10 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Antonio Gambetta Vianna



Gian Luca Lazzeri

